



Legge federale sull'energia (LEne)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 giugno 2023¹,
decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2016² sull'energia è modificata come segue:

Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione

¹ I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 1979³ sulla pianificazione del territorio [LPT]) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica nonché i territori adeguati per gli impianti solari di importanza nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2. Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati.

² Se necessario, provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. Ciò può avvenire anche nel quadro di una procedura cantonale di approvazione dei piani accentrata di cui all'articolo 14a (procedura cantonale di approvazione dei piani).

³ Se opportuno, per i progetti secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPT, le autorità competenti svolgono la procedura del piano direttore parallelamente alla procedura del piano di utilizzazione o alla procedura cantonale di approvazione dei piani.

1 FF 2023 1602
2 RS 730.0
3 RS 700

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 14a Procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti solari e gli impianti eolici di interesse nazionale

¹ Per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti solari e di impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 i Cantoni prevedono una procedura di approvazione dei piani accentrata. Provvedono affinché i Comuni interessati siano coinvolti tempestivamente nella procedura.

² Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura cantonale di approvazione dei piani, i Cantoni possono disciplinare la procedura a livello di ordinanza. Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale, si applicano per analogia a titolo di diritto cantonale gli articoli 16 e 17 della legge del 24 giugno 1902⁴ sugli impianti elettrici.

³ Nell'ambito dell'approvazione dei piani:

- a. è stabilito l'uso ammissibile del suolo;
- b. sono rilasciate le autorizzazioni e conferiti i diritti di espropriazione di competenza dei Cantoni e dei Comuni necessari per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento dell'impianto; e
- c. è disciplinato l'allacciamento e sono stabilite le aree di cantiere.

⁴ Il Governo cantonale è competente per l'approvazione dei piani. Esso può affidare tale compito a un servizio amministrativo cantonale.

⁵ Una volta in possesso della documentazione completa relativa alla domanda, l'autorità competente per l'approvazione dei piani decide entro 180 giorni.

⁶ L'articolo 14 capoverso 3 si applica per analogia.

⁷ Gli impianti solari e gli impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 la cui produzione di energia cessa definitivamente devono essere smantellati. L'autorità competente per l'approvazione dei piani decide in quale misura deve essere ripristinato lo stato anteriore.

Art. 14b Svolgimento della procedura ordinaria invece della procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti solari e gli impianti eolici di interesse nazionale

Su domanda del richiedente, l'autorità competente per l'approvazione dei piani secondo l'articolo 14a capoverso 4 può svolgere la procedura di pianificazione e di autorizzazione edilizia ordinaria invece della procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti solari e gli impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1.

⁴ RS 734.0

Art. 14c Tutela giurisdizionale nell'ambito degli impianti solari, degli impianti eolici e degli impianti idroelettrici di interesse nazionale

¹ A livello cantonale, il ricorso contro i seguenti piani e decisioni è ammissibile solamente dinanzi al tribunale cantonale superiore ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale federale (LTF):

- a. approvazioni dei piani secondo l'articolo 14a concernenti impianti solari e impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1;
- b. piani di utilizzazione, decisioni relative ad autorizzazioni e concessioni di impianti idroelettrici di importanza nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1.

² La decisione del tribunale cantonale superiore è impugnabile mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale.

³ Può interporre ricorso dinanzi al tribunale cantonale superiore e al Tribunale federale soltanto chi ha diritto di adire il Tribunale federale conformemente all'articolo 89 LTF. Hanno inoltre diritto di ricorrere anche i Cantoni e i Comuni interessati (art. 89 cpv. 2 lett. d LTF).

⁴ Per quanto possibile, i tribunali decidono nel merito ed entro 180 giorni dalla chiusura dello scambio di scritti.

Art. 75c Disposizione transitoria della modifica del ...

Le procedure per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti solari e di impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 che sono pendenti dinanzi all'autorità di prima istanza al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono disciplinate dal nuovo diritto.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 22 giugno 1979⁶ sulla pianificazione del territorio

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo, 3 e 4

² ... Non necessitano di una base nel piano direttore in particolare i progetti per l'impiego delle energie rinnovabili senza ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, anche se concernono impianti di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2016⁷ sull'energia (LEne).

³ Il Consiglio federale può, nel quadro dell'approvazione secondo l'articolo 11 capoverso 1 della presente legge, approvare territori adeguati secondo l'articolo 10 capoverso 1 LEne quale base secondo l'articolo 8 capoverso 2 della presente legge. A tal fine il Cantone, nel definire il territorio, deve aver svolto una ponderazione degli interessi essenziali, in particolare quelli della protezione del paesaggio e dei biotopi, della conservazione delle foreste, nonché della protezione delle superfici coltivate e delle superfici per l'avvicendamento delle colture.

⁴ I progetti per l'impiego delle energie rinnovabili possono essere pianificati e autorizzati a prescindere dalla delimitazione di un territorio o di una sezione di corso d'acqua secondo l'articolo 8b della presente legge e l'articolo 10 capoverso 1 LEne.

2. Legge del 24 giugno 1902⁸ sugli impianti elettrici

Art. 15b cpv. 2

² Laddove sia richiesta la realizzazione di provvedimenti di sostituzione in virtù della legislazione in materia di protezione dell'ambiente o della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, l'impresa può richiedere all'autorità competente per l'approvazione dei piani di cui all'articolo 16 capoverso 2 di ordinare che questi provvedimenti siano realizzati da altre imprese su impianti a corrente forte che sono di loro proprietà e che di norma devono trovarsi all'interno della zona interessata dalla linea prevista.

⁶ RS 700

⁷ RS 730.0

⁸ RS 734.0

Art. 15h

Abrogato

Art. 15k

In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione di corridoi di pianificazione secondo l'articolo 15*i* capoverso 3.

